

**REGIONE UMBRIA  
GIUNTA REGIONALE  
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI  
EFFETTUATE NELL'ANNO 2024  
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

# FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

## Comitato di Indirizzo

### Riferimenti normativi

- Statuto\* Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo - Articoli seguenti:
  - 10 (composizione, durata e compensi)
  - 11 (rinnovo, richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)
  - 12 (sostituzione durante il mandato)
  - 13 (nomina)
  - 14 (verifica requisiti)
  - 15 (durata)
  - 16 (costituzione e maggioranze)
  - 17 (compensi)
  - 18 (competenze)
- Statuto\*\* Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza – Articoli seguenti:
  - 27 (organi: requisiti ed obblighi)
  - 28 (cause impeditive)
  - 29 (cause d'incompatibilità)
  - 30 (conflitto di interessi)
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Maria Balsamo</b> - <b>Alessandro Ciglioni</b> - <b>Elena Santicchi</b>	(il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale – 2028)	Quattro esercizi sociali	D.P.G.R. 26 febbraio 2024 n. 5

### Compenso

Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

### \* "Statuto della Fondazione Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo

CAPO II

COMITATO DI INDIRIZZO

#### ART. 10

(composizione, durata e compensi)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compreso il Presidente.
2. L'Assemblea provvede a designare dieci componenti il Comitato di Indirizzo scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:
  - uno dalla Regione Umbria;
  - due dal Comune di Perugia;
  - uno, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide, Città delle Pieve;
  - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
  - uno dall'Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
  - uno dall'Università per gli Stranieri di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
  - uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;
  - due, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della provincia di Perugia; Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia.
4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l'organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta dei componenti del nuovo Comitato, individuando un nominativo per ogni terna inviata da ciascun ente designante, fino a concorrenza dei posti disponibili. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
5. La designazione e la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo debbono essere ispirate a principi oggettivi e trasparenti finalizzati a valorizzare l'onorabilità e professionalità.

#### ART. 11

(rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)

1. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, l'Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

2. Qualora nell'ambito di una terna risulti designata una persona priva dei requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto ovvero incompatibile, il Comitato di Indirizzo provvederà come previsto nel successivo comma 3;
3. In mancanza della designazione nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui il soggetto nominato non possa accettare la carica, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione stessa un ulteriore termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di inerzia la designazione è effettuata dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Prefetto il Comitato di Indirizzo procede alla cooptazione dei componenti predetti, purché scelga personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e rispetti quanto previsto nel proprio regolamento. In ogni caso le nomine per cooptazione non devono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo di Indirizzo, arrotondando all'unità superiore.
4. Per quanto riguarda i componenti nominati dall'Assemblea, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione. In caso di mancata designazione entro il termine predetto, il Presidente rinnova la richiesta di invio dei nominativi di cui all'art. 10 comma 2 entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

#### **ART. 12**

(sostituzione durante il mandato)

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti designati dagli enti, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione un termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità per provvedere alla sostituzione del componente mancante.
2. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, entro quindici giorni dalla loro cessazione, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione.
3. In caso di mancata designazione da parte degli enti ovvero da parte dell'Assemblea, il Comitato provvede alla reintegrazione dei propri componenti mancanti, coinvolgendo il Prefetto di Perugia e in ultima istanza tramite la cooptazione secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3.

#### **ART. 13**

(nomina)

1. Il Comitato di Indirizzo nomina i designati dall'Assemblea dei Soci ed i componenti individuati nell'ambito delle terne inviate dagli enti designanti.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno far pervenire la propria accettazione alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo.
3. Nel caso in cui non pervenga l'accettazione della carica nei termini predetti, ovvero il soggetto nominato non sia in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sia incompatibile, lo stesso non potrà entrare in carica e si procederà alla nomina di un altro soggetto.
4. Il Comitato di Indirizzo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente tra i componenti designati dall'Assemblea.

#### **ART. 14**

(verifica requisiti)

1. Il Comitato di Indirizzo in carica verifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti designati.
2. Il Presidente uscente convoca la prima adunanza del nuovo Comitato di Indirizzo, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente, e la presiede senza diritto di voto. Con la prima adunanza del nuovo Comitato, il Comitato di Indirizzo in prorogatio decade.
3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 10, comma 2, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Comitato di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

#### **ART. 15**

(durata)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

#### **ART. 16**

(costituzione e maggioranze)

1. Il Comitato di Indirizzo si considera costituito e può legittimamente operare quando siano entrati in carica la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età.

#### **ART. 17**

(compensi)

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

#### **ART. 18**

(competenze)

1. Il Comitato di Indirizzo provvede:
  - a) alla individuazione dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153/1999, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
  - b) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;

- c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità oltreché l'insussistenza di cause di incompatibilità:
- entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni da parte dell'Assemblea e degli enti designanti;
  - in capo ai propri componenti durante la loro permanenza in carica;
  - in capo agli eventuali sostituti in caso di loro cessazione prima della scadenza del termine naturale del mandato;
- d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
- e) alla nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 9 lettera e);
- f) alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
- g) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) all'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
- i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- j) all'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
- k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
- l) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali indennità per i membri componenti gli organi della Fondazione. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga l'erogazione di compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- m) all'approvazione dei regolamenti interni salvo quelli di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e all'art. 21, comma 3;
- n) alla verifica periodica dei risultati di gestione.
2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), m) ed n) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

**\*\* "Statuto della Fondazione Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza**

**TITOLO III**

**REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

**Art. 27**

(organi: requisiti ed obblighi)

1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell'ambito della provincia di Perugia.
2. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea.
4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 28 e 29.

**ART. 28**

(cause impeditive)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro:
  - a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
  - b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
    - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
    - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
  - d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

**ART. 29**

(cause d'incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1 lettera g-bis) e comma 2 bis del D.Lgs 153/1999 e all'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione:
  - a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
  - b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso;
  - c) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti esclusi quelli istituiti o enti strumentali partecipati dalla Fondazione o in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;

e) i ministri e i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, i componenti degli organi della Regione, nonché coloro che ricoprono la carica di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i consigli circoscrizionali, i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il divieto si applica anche a coloro che sono legati ai predetti enti, istituzioni e società, da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata. I divieti suddetti non si applicano ai docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, ad eccezione di quelli che ricoprono qualunque carica negli organi accademici di amministrazione e controllo ovvero che rappresentano all'esterno l'ateneo di appartenenza;

g) il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nella Regione Umbria;

h) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;

i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;

j) i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria;

k) coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) o dalla condizione di cui alle lettere g) e i) da meno di tre anni;

2. Le previsioni delle lettere b), g) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Direttore Generale. Ferma restando la previsione di cui all'art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione deve optare, entro trenta giorni, tra le due cariche incompatibili:

- non accettando la seconda carica;

-ovvero accettando la seconda carica e contestualmente dimettendosi dalla prima.

Delle proprie determinazioni deve dare immediata informazione all'organo di appartenenza. In caso di mancata comunicazione scatterà la decadenza automatica dalla seconda carica a favore delle continuazioni del secondo incarico.

4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti, nonché abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione della carica

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi in organi di rappresentanza politica, inclusi gli enti locali.

### **ART. 30**

(conflitto di interessi)

1. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza.

3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione.”.

**COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE  
L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

*(Sostituzione di un componente)*

**Riferimenti normativi**

- [l.r. 1/2015](#) (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)\*
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Paolo Pizzichelli</b> (DPGR 4 marzo 2024 n. 8 – sostituzione)</li><li>- <b>Giacomo Perugini</b> (DPGR 8 luglio 2022 n. 31)</li><li>- <b>Alessio Torzuoli</b> (DPGR 12 giugno 2020 n. 40)</li><li>- <b>Gaetano Martino</b> (DPGR 12 giugno 2020 n. 40)</li></ul>	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 4 marzo 2024 n. 8

**Compenso**

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

\*"Art. 230 [l.r. 1/2015](#) - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

- La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
  - il dirigente del Servizio regionale competente;
  - il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
  - due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
  - due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
- Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
- Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
- I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
- Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.
- La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:
  - esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
  - determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
  - determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
  - determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
  - determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
  - nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
  - esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.
- Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
- La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001."

\*\*\* "Art. 15 c.1 [l.r. 11/1995](#) - Scadenza per fine legislatura.

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

*Omissis.*

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

*Omissis.*"

# AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

## Amministratore Unico

### Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 (artt. 10, 10-quater, 20-quater)\*
- l.r. n. 11/1995
- 

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Fabio Santini</b>	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 11 marzo 2024 n. 12

### Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

\* **I.r. 6-/2006** - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

### "Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) il Collegio dei revisori dei conti;
- b-bis) il Comitato di indirizzo.

### Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
- c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
- d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

### Art. 20-quater (Compensi)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."

**ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI  
PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI  
IN TERRITORI INSTABILI” - ALTA SCUOLA**

***Consiglio di Amministrazione***

**Riferimenti normativi**

- Statuto (Artt. 6, 12, 13 e 14) \*
- l.r. 11/1995

<b>Nominati/designati</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Atto di nomina/designazione</b>
- <b>Giovanni Selli</b> - <b>Silvia Rossi</b>	27 giugno 2027	Triennale	D.P.G.R. 28 giugno 2024 n. 20

**Compenso**

I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.

**\* Statuto:**

**“Art. 6 - Organi dell'Alta Scuola**

1. Organi dell'Alta Scuola sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

**Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;

*Omissis.*

4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

**Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) predispone annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;
- b) predispone, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
- c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
- d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
- f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

**Art. 14 - Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione**

*Omissis.*

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

*Omissis.*

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.”.



# ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI - O.N.L.U.S.

## Assemblea

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 4, 5)\*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Roberto Cuccolini</b> - <b>Marcello Marini</b> - <b>Cesare Sassolini</b>	8 luglio 2028	Quadriennale	D.P.G.R. 9 luglio 2024 n. 24

### Compenso

È previsto il solo rimborso delle spese sostenute.

#### \* Statuto

##### "Art. 4 (Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

2. Dalla nomina alle suddette cariche non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. Gli organi durano in carica per quattro anni.

##### Art. 5 (Assemblea - Funzionamento - Compiti)

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

2. La rappresentanza dei soci fondatori è così ripartita:

- a) 4 membri in rappresentanza del Comune di Città di Castello;
- b) 3 membri in rappresentanza della Regione dell'Umbria;
- c) 2 membri in rappresentanza del Comune di Sansepolcro;
- d) 1 membro in rappresentanza della Provincia di Perugia;
- e) 1 membro in rappresentanza della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.

##### Omissis

8. Competono all'assemblea funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'associazione, e in particolare:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, a maggioranza dei componenti;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del Collegio sindacale, a maggioranza dei componenti;
- c) l'approvazione dei programmi del Festival, adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) le deliberazioni in materia statutaria;
- e) la nomina dei liquidatori, nell'ipotesi di scioglimento;
- f) l'ammissione dei soci ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- g) le deliberazioni sull'entità delle quote sociali annue e le contribuzioni facenti carico ai soci fondatori ed ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- h) la ratifica della nomina del Direttore artistico e del Direttore generale;
- i) i regolamenti interni, su proposta del Consiglio;
- j) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

##### Omissis."

**FONDAZIONE IRRE CANNARA**  
**Consiglio di Amministrazione**

**Riferimenti normativi**

- Statuto (artt. 8, 9 e 11)\*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Chiara Rita Masciotti - Fiorello Turrioni	8 luglio 2028	Quattro esercizi	D.P.G.R. 9 luglio 2024 n. 26

**Requisiti specifici**

I membri nominati dovranno essere scelti tra “laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa”.

**Incompatibilità specifiche**

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

**Compenso**

L’incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

---

\* **Statuto**

**Art. 8 - Organi della Fondazione**

Organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Vice-Presidente
4. Il Revisore legale

**Art. 9 - Consiglio di Amministrazione**

1. *Omissis* il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell’Amministrazione pubblica sulla Fondazione;
- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio e restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

*Omissis*

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

**Art. 11 - Poteri**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;
- c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
- e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

- f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  - g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
  - h) di approvare eventuali regolamenti interni;
  - i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;
  - j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
  - k) stabilire il compenso del Revisore legale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte.”.

# FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VILLA FABRI"

## Consiglio di Amministrazione

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 11, 13) \*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Anna Ciri - Luigi Tega	8 agosto 2027	(approvazione bilancio Terzo esercizio successivo alla nomina)	D.P.G.R. 9 agosto 2024 n. 29

### Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

### \* "Statuto

#### Art. 10

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;

10.2 Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art. 11

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno a maggioranza di nomina regionale.

11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.

11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono esse confermati.

#### Art. 13

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo.

13.2 In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, un Coordinatore della Fondazione, determinandone i compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare il Revisore Unico dei conti;
- delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

13.3 Il Consiglio può delegare singoli affari ad uno o più dei suoi membri."

# FONDAZIONE "LUISA BOLOGNA SERENI"

## Consiglio di Amministrazione

### Riferimenti normativi

- [Statuto \(artt. 9, 10 e 12\)\\*](#)
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Fabrizio Sciri</b>	8 agosto 2028	Quadriennale	D.P.G.R. 9 agosto 2024 n. 30

### Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

### Compenso

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

### \* Statuto

#### "Art. 9 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Revisore legale.

#### Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Quattro membri sono nominati d'ufficio:

- uno dalla Regione Umbria;
- uno dal Comune di Marsciano;
- uno dall'Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve;
- uno dalla Opera Don Guanella – Servi della Carità;

i rimanenti tre membri sono designati dalla Assemblea Generale dei Soci e scelti tra questi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

In caso vi siano, a seguito di dimissioni od altre cause, posti vacanti, questi vengono coperti con designazione da parte dello stesso Ente che aveva effettuato la nomina o dell'Assemblea Generale dei Soci secondo competenza.

I nominati ai posti vacanti rimangono in carica solo fino allo scadere del quadriennio qualunque sia il tempo decorso dalla loro designazione per sostituzione.

#### Art. 12 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione. Assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione, nonché controllare l'esecuzione stessa;
- deliberare sul rendiconto annuale entro il termine infra indicato nell'articolo 22 del presente statuto;
- deliberare con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- adottare eventuali appositi regolamenti interni che stabiliscano le norme relative all'ordinamento di servizi amministrativi, tecnici e del personale e deliberarne le modifiche;
- deliberare assunzioni o licenziamenti di personale e comunque nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- nominare, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- nominare il Segretario e stabilirne l'eventuale compenso;
- conferire e revocare procure;
- gestire contributi, beni e elargizioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- investire danaro e gli altri lasciti che perverranno alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
- deliberare sull'acquisto di beni mobili e immobili."

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA – NARNI

## Consiglio di Amministrazione

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 9, 10 e 12)\*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Enrico Daniele</b>	8 agosto 2029	Quinquennale	D.P.G.R. 9 agosto 2024 n. 31

### Requisiti specifici

Possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente.

### Compenso

La carica di componente del Consiglio di amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

### Statuto

#### \*"Art. 9 Organi

Sono organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;  
*Omissis.*

#### **Art. 10 Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, durata, decadenza e dimissioni**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati:

Uno dalla Regione dell'Umbria;

Uno dalla Provincia di Terni;

Uno dal Comune di Narni.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'atto di decadenza è adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Presidente per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva trasmissione agli Enti competenti alla nomina.

#### **Art. 12 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

*Omissis*

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese di viaggio sulla base della normativa e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione."

# FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

## Consiglio di Amministrazione

### Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 8, 10, 12 e 13)\*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Brunello Cucinelli</b>	28 agosto 2027	Triennale	D.P.G.R. 29 agosto 2024 n. 35

### Requisiti specifici

Comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

### Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione.

### \*Statuto

#### "Art. 8 Organi

1. - Gli organi della Fondazione sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) Il Direttore;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 10 Assemblea – Compiti

1. - L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

*Omissis*

- g) determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

#### Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli Enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.
3. - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge.  
*Omissis.*

#### Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.
2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.
3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:
  - a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;
  - b) alla nomina del Direttore, *in conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;*
  - c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;
  - d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1992;
  - e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione."

# FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

## Consiglio di Amministrazione

### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 13, 14 e 17) \*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Paolo Genovese</b> (DPGR 20 settembre 2024 n. 39) - <b>Maria Rosi</b> (su designazione congiunta con Anci Umbria) (DPGR 20 settembre 2024 n. 39) - <b>Alessandro Cavalieri</b> (DPGR 29 ottobre 2024, n. 45 - sostituzione)	19 settembre 2027	3 esercizi (fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio in carica - rieleggibili una sola volta)	D.P.G.R. 20 settembre 2024, n. 39

\*\* di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria

### Requisiti specifici

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

### Incompatibilità specifiche

Con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

### Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente.

### \* Statuto:

#### "Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

#### Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

*Omissis.*

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

*Omissis.*

#### Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il



Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

- b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;
- c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;
- d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;
- f) delibera in merito all'adesione dei Soci sostenitori;
- g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;
- h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- i) provvede alla scelta dei consulenti esterni;
- j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;
- k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;
- m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;
- n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;
- o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;
- p) delibera le proposte di modifica del presente propone modifiche allo Statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

**Art. 17 (Incompatibilità)**

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.”.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)  
"FUSCONI LOMBRICI RENZI" DI NORCIA**

**Consiglio di Amministrazione**

**Riferimenti normativi**

- [Statuto \(artt. 8, 9, 10 e 13\)\\*](#)
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- <b>Angelo Petrangeli</b>	2 ottobre 2029	Quinquennale	D.P.G.R. 3 ottobre 2024, n. 43

**\* Statuto**

**"Art. 8 - ORGANI DI GOVERNO**

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, designati secondo le seguenti modalità: tre nominati dal Sindaco del Comune di Norcia (tra cui il Presidente); uno scelto, dal Sindaco del Comune di Norcia, tra i discendenti di Giuseppa Antonucci (figlia di Antonucci Giacinto e Teresa Bianconi) o in subordine di Teresa Bianconi (figlia di Bianconi Antonio e Valesini Maria), fino a quando sarà possibile individuarne la discendenza certa; uno nominato dalla Regione Umbria secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione.
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. A successivo regolamento interno verrà demandata la disciplina in ordine a rimborsi ed eventuali emolumenti per l'espletamento delle funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**Art. 10 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
2. Qualora, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, decada l'Amministrazione Comunale, il nuovo Sindaco ha facoltà, entro 60 giorni dal suo insediamento, di sciogliere il Consiglio di Amministrazione e di procedere alle nuove nomine secondo le modalità di cui all'art. 9 c.2 e c.3.
3. *Omissis.*

**Art. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina il Direttore ai sensi dell'art. 20 ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) si esprime sul conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, di assistenza legale a tutela degli interessi dell'Ente in conformità alle norme regolamentari vigenti;
- l) approva la "carta dei servizi" erogati a garanzia dell'impegno operativo nei confronti degli utenti."